

Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito

*Prestazioni a sostegno dei
lavoratori e delle aziende
aderenti alla bilateralità
artigiana trentina*

In vigore dal 01/01/2024 fino al
31/12/2024

Prestazioni a sostegno dei lavoratori e delle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina

Le Parti Sociali costituenti l'Ente Bilaterale Artigianato Trentino (EBAT) - Associazione Artigiani Trentino e CGIL, CISL e UIL del Trentino, considerando l'evoluzione degli scenari socioeconomici e quindi delle priorità e delle possibili richieste dei lavoratori e delle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina, hanno rivisto e ampliato il Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito (FSR) allo scopo di mettere in campo interventi per:

- ✓ integrare il reddito di lavoratori, titolari e soci nel caso di malattie di lunga durata, ampliando le coperture previste in precedenza;
- ✓ sostenere la natalità e la genitorialità, prevedendo specifiche prestazioni anche per i congedi parentali, l'asilo nido e la malattia figli;
- ✓ sostenere l'assistenza ai famigliari in condizioni di svantaggio, nei casi previsti dalle leggi n. 104/1992, n. 53/2000 e s.m.i.;
- ✓ premiare l'anzianità professionale dei lavoratori delle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina;
- ✓ sostenere la formazione e la qualificazione professionale con il conseguimento di titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
- ✓ sostenere le donne vittime di violenza;
- ✓ incentivare l'occupazione femminile, di soggetti deboli e per sostituzione, reinserimento e riqualificazione per maternità;
- ✓ sostenere le imprese in difficoltà per eventi eccezionali e non imputabili alle aziende, contribuendo alla ripresa dell'attività produttiva ed al sostegno dell'occupazione.

Il Fondo di Sostegno al Reddito si rivolge alle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina e in regola con i versamenti contributivi previsti dai CCNL e dagli Accordi Interconfederali nazionali e provinciali stipulati dalle Parti sociali di EBAT, nonché dalle delibere e regolamenti applicabili.

Il presente Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito è valido a decorrere dal 1/1/2024 e fino al 31/12/2024.

Sommario**Sezione A) Prestazioni per i dipendenti****Sostegno per malattia di lunga durata**

A.1) Integrazione per malattia di lunga durata per lavoratori dipendenti	5
--	---

Sostegno alla natalità e alla genitorialità

A.2.1) Integrazione al reddito per le lavoratrici dipendenti in astensione per maternità	6
A.2.2) Bonus natalità/adozione/affidamento	6
A.2.3) Integrazione al reddito per congedo parentale o asilo nido	6
A.2.4) Sostegno alla famiglia per assistenza nel caso di malattia dei figli fino a 6 anni di età	8

Sostegno per assistenza ai famigliari

A.3) Sostegno al reddito per assistenza Legge 104/92 e Legge 53/2000	8
--	---

Bonus anzianità professionale

A.4) Anzianità professionale	9
------------------------------	---

Bonus studio

A.5) Bonus studio	9
-------------------	---

Sostegno alle donne vittime di violenza

A.6) Sostegno alle donne vittime di violenza	10
--	----

Sezione B) Prestazioni per le imprese**Sostegno per malattia di lunga durata**

B.1) Integrazione per malattia di lunga durata per titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori	11
--	----

Sostegno alla natalità e alla genitorialità

B.2) Bonus natalità/adozione/affidamento	11
--	----

Bonus studio

B.3) Bonus studio	12
-------------------	----

Incentivi all'occupazione

B.4.1) Incentivi all'occupazione femminile	12
B.4.2) Incentivi all'occupazione di soggetti deboli	13
B.4.3) Incentivi per assunzione in sostituzione maternità	13
B.4.4) Incentivi per riqualificazione delle competenze al rientro dalla maternità	14

Sostegno alle aziende per eventi eccezionali

B.5) Sospensione dell'attività aziendale per eventi esterni eccezionali	14
---	----

Sezione C) Indicazioni generali

1. Adesione e contribuzione	16
2. Modalità di richiesta delle prestazioni	16
3. Regolarità contributiva e ammissibilità delle richieste di prestazioni	16
4. Limitazioni	17
5. Modalità di erogazione delle prestazioni	17
6. Norme di garanzia	17

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO

Sezione A) Prestazioni per i dipendenti

Sostegno per malattia di lunga durata

A.1) Integrazione per malattia di lunga durata per lavoratori dipendenti

Il lavoratore impossibilitato a recarsi al lavoro per eventi morbosi può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito un'integrazione del 100% della retribuzione, al netto di quanto già riconosciuto da INPS e dall'azienda, in entrambi i seguenti casi:

- fino al 180° giorno, fatto salvo il periodo di carenza, nei casi indennizzati da INPS e per il periodo durante il quale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento non preveda l'integrazione della malattia a carico dell'azienda;
- dal 181° giorno e fino al 270° giorno maturati nell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre).

L'integrazione può essere richiesta solo per eventi morbosi occorsi in costanza di rapporto di lavoro e che non abbiano avuto inizio durante il periodo di prova contrattualmente previsto.

L'importo della prestazione viene calcolato prendendo a riferimento la retribuzione in essere, integrando al 100% la retribuzione nei limiti previsti dal punto 4. Limitazioni.

La prestazione viene liquidata a fronte di richiesta alla fine del periodo di malattia. È prevista, su esplicita richiesta, la possibilità di fruire della liquidazione della prestazione anche con cadenza mensile.

I dipendenti assunti come impiegati possono chiedere la prestazione al termine del periodo che prevede il pagamento della malattia a carico dell'azienda, per un massimo di 90 giornate per anno civile (1/1 – 31/12) ed in costanza di rapporto di lavoro.

Si invitano aziende, consulenti e lavoratori a tenere monitorato l'utilizzo e quindi la scadenza del periodo di comporto previsto contrattualmente e in base all'inquadramento del lavoratore in malattia.

ATTENZIONE: non è possibile presentare richiesta per questa prestazione in caso di infortunio riconosciuto ed indennizzato da INAIL.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/A.1** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato emesso dal medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il lavoratore
- Copia del cedolino paga del lavoratore del primo mese non più indennizzato da INPS e/o da cui si deduca che non vi è l'integrazione della malattia a carico dell'azienda
- Copia dei cedolini paga del lavoratore per ogni mese di cui richiede l'integrazione

Sostegno alla natalità e alla genitorialità

A.2.1) Integrazione al reddito per le lavoratrici dipendenti in astensione per maternità obbligatoria, anticipata o a rischio

Nei casi in cui il CCNL di riferimento non preveda un'integrazione della retribuzione per il congedo obbligatorio per maternità, oppure nei casi di riconoscimento dell'astensione anticipata o a rischio come previsti dalle norme vigenti, la lavoratrice dipendente potrà chiedere l'integrazione al trattamento INPS al 100% della retribuzione, nei limiti previsti dal punto 4. Limitazioni.

Nei casi previsti dalle vigenti normative, è possibile presentare la richiesta di prestazione anche da parte del padre lavoratore.

La retribuzione considerata per il calcolo dell'integrazione è quella in essere al momento dell'interruzione temporanea del lavoro per astensione da parte del genitore.

L'integrazione verrà liquidata in un'unica soluzione al termine del periodo di astensione obbligatoria.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/A.2.1** compilato e sottoscritto
- Copia della documentazione di astensione obbligatoria/anticipata presentata all'INPS
- Copia del cedolino paga del mese precedente l'interruzione per astensione.

A.2.2) Bonus natalità/adozione/affidamento

Il bonus natalità è un contributo del valore di 500,00 € destinato al nucleo familiare una tantum in occasione della nascita, dell'adozione o dell'affido preadottivo di ogni figlio.

Il contributo è riconosciuto mediante corresponsione economica diretta al nucleo familiare attraverso la busta paga di uno dei genitori che ne fa richiesta.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/A.2.2** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato di nascita/adozione/affido per il figlio

A.2.3) Integrazione al reddito per congedo parentale o asilo nido

Il genitore che, al termine del periodo di astensione obbligatoria, fruisce nell'anno civile (1/1 – 31/12) del congedo parentale entro i 6 anni dalla data di nascita, affido o adozione del figlio, può chiedere:

- una integrazione pari al 50% del reddito per una prima mensilità e, successivamente,
- una integrazione pari al 20% del reddito per al massimo 3 ulteriori mensilità.

L'importo dell'integrazione è calcolato nella percentuale indicata (50% o 20%) rispetto al reddito del genitore che ne fa richiesta, nei limiti previsti dal punto 4. Limitazioni al reddito, e viene erogata ad integrazione dell'indennità fornita da INPS per il congedo (pari al 30% della retribuzione).

Per poter chiedere l'integrazione, il genitore o i genitori dovranno aver fruito preventivamente e completamente per lo stesso figlio del periodo di congedo parentale erogato da INPS con una indennità maggiore del 30% della retribuzione, come previsto dalle norme vigenti.

L'integrazione verrà erogata a fronte della fruizione entro il 31/12 di mensilità intere di congedo, ovvero anche cumulando periodi diversi fino al raggiungimento di blocchi di almeno 30 o 60 giorni di congedo (pena il mancato riconoscimento dell'integrazione per periodi inferiori a 30 giorni). Per il conteggio delle giornate di congedo godute, verranno richiesti i cedolini paga da cui si deve evincere la fruizione dell'aspettativa facoltativa.

La prestazione è riferita al figlio e destinata al nucleo familiare, quindi i mesi di integrazione al reddito si intendono cumulativi per il nucleo familiare. La prestazione può essere richiesta una sola volta per ogni figlio. È possibile presentare domanda di integrazione per lo stesso periodo di congedo fruito in contemporanea da parte di entrambi i genitori per lo stesso figlio.

La retribuzione considerata per il calcolo dell'integrazione è quella in essere al momento della interruzione temporanea del lavoro per congedo parentale da parte del genitore. L'integrazione verrà liquidata in un'unica soluzione al termine del periodo di congedo.

In alternativa a quanto sopra, i genitori potranno chiedere il rimborso della retta dell'asilo nido fruito nell'anno civile (1/1 – 31/12) entro i 3 anni dalla data di nascita, affido o adozione del figlio, per un importo massimo pari a due mensilità della retribuzione del genitore che inoltra la domanda, nei limiti previsti dal punto 4. Limitazioni.

La retribuzione considerata per il calcolo del rimborso è quella in essere al momento della prima retta pagata. Il rimborso è relativo all'importo della retta dell'asilo, detratto l'eventuale quota coperta dal bonus asilo nido previsto dalle vigenti norme ed erogato da INPS.

È possibile fare un'unica richiesta, cumulando le rette per cui si chiede il rimborso. Il rimborso verrà liquidato in un'unica soluzione. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione che attesti il pagamento delle rette mensili.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/A.2.3** compilato e sottoscritto
- Copia della documentazione per il congedo parentale presentata all'INPS (nel caso di richiesta di integrazione per congedo)
- Copia del cedolino paga della lavoratrice o del lavoratore del mese precedente l'interruzione del lavoro (nel caso di richiesta di integrazione per congedo)
- Copia dei cedolini paga da cui si deve evincere la fruizione del congedo parentale (nel caso di richiesta di integrazione per congedo)
- Copia del cedolino paga relativo al primo mese per cui si richiede il rimborso della retta dell'asilo nido (nel caso di richiesta di rimborso asilo nido)
- Documentazione eventuale contributo erogato da INPS come bonus asilo nido
- Copia della documentazione attestante il pagamento della retta dell'asilo nido (nel caso di richiesta di rimborso asilo nido).

A.2.4) Sostegno alla famiglia per assistenza nel caso di malattia dei figli fino a 6 anni di età

In caso di assenza continuativa e non retribuita dal lavoro nell'anno civile (1/1 – 31/12) per malattia del figlio, il genitore può richiedere:

- nel caso di figli di età inferiore a 3 anni, un contributo pari a 300,00 € a copertura di un periodo di assenza minimo di 6 giornate lavorative continuative
- nel caso di figli di età compresa tra i 3 e i 6 anni non compiuti, un contributo pari a 200,00 € a copertura dei 5 giorni lavorativi di permesso previsti dalla legislazione vigente, purché fruiti in modo continuativo.

La prestazione è erogata solo una volta all'anno e solo a un genitore del nucleo familiare che ne fa richiesta.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/A.2.4** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato medico del figlio attestante le giornate di malattia (solo prognosi)
- Copia del certificato di stato famiglia o autocertificazione scaricabile dal sito web dell'Anagrafe Cittadino (www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino);

Sostegno per assistenza ai familiari

A.3) Sostegno al reddito per assistenza Legge 104/92 e Legge 53/2000

Per agevolare e sostenere l'assistenza ai figli minori con più di 3 anni, al coniuge o al partner convivente, ovvero ai genitori che appartengono allo stesso nucleo familiare, portatori di svantaggio riconosciuto dalla Legge 104/92 e dalla Legge 53/2000, il Fondo di Sostegno al Reddito riconosce ai lavoratori dipendenti che utilizzano i permessi previsti dalla legge n. 104/92 e s.m. o che usufruiscono di congedi per gravi motivi familiari previsti dalla legge n. 53/2000, un numero pari a 36 giornate aggiuntive di integrazione salariale per anno solare rispetto alle giornate indennizzate da INPS.

La provvidenza è pari al 50% della retribuzione in essere al momento della prima richiesta di permesso o congedo, nei limiti di quanto previsto al punto 4. Limitazioni, e verrà riconosciuta in base alle giornate e alle ore effettivamente utilizzate.

Le richieste dovranno essere presentate a consuntivo rispetto all'effettivo utilizzo delle giornate e le ore di permesso o congedo usufruite nel mese solare precedente o con unica domanda cumulativa per tutti i giorni o ore usufruite nell'anno solare.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/A.3** compilato e sottoscritto
- Autocertificazione del diritto all'utilizzo dei permessi L. 104/92 e congedi L. 53/2000
- Dichiarazione del datore di lavoro delle giornate e/o delle ore utilizzate per permessi L. 104/92 e congedi L. 53/2000
- Copia del cedolino paga del lavoratore del mese relativo alla prima richiesta di permesso o congedo

Bonus anzianità professionale

A.4) Anzianità professionale

Allo scopo di valorizzare la professionalità dei dipendenti all'interno delle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina, il Fondo di Sostegno al Reddito eroga una provvidenza una tantum a favore di coloro che nel 2024:

- compiono 20 anni di anzianità di servizio nella stessa azienda, con una provvidenza di 800,00 €
- compiono 30 anni o più di anzianità lavorativa nel settore artigiano, con una provvidenza di 1.000,00 €.

Eventuali trasformazioni giuridiche o trasferimenti di azienda non interrompono la maturazione dell'anzianità.

Il lavoratore è libero di scegliere quale delle due anzianità richiedere considerando che la prestazione può essere erogata da EBAT una sola volta nella vita lavorativa.

La prestazione verrà erogata dopo aver ricevuto tutte le richieste dell'anno civile (1/1 – 31/12) tramite corresponsione economica diretta in busta paga al lavoratore.

ATTENZIONE: la prestazione viene riconosciuta solo ai dipendenti ancora in forza in azienda al momento della maturazione dei requisiti e quindi della richiesta.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/A.4** compilato e sottoscritto
- Copia dell'estratto contributivo INPS che attesta l'anzianità contributiva presso la stessa azienda (20 anni) o in aziende del settore artigiano (30 o più anni)
- Dichiarazione del Datore di lavoro che attesta che il dipendente è ancora in forza all'azienda

Bonus studio

A.5) Bonus studio

Il lavoratore che consegue, a decorrere da gennaio 2024, un qualsiasi titolo di studio riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (a titolo esemplificativo un diploma di qualifica professionale o di scuola superiore ovvero una laurea) può chiedere un contributo di importo pari a 500,00 €.

La prestazione sarà corrisposta al beneficiario mediante corresponsione economica diretta in busta paga.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/A.5** compilato e sottoscritto
- Copia dell'attestato del titolo di studio conseguito nel 2024

Sostegno alle donne vittime di violenza

A.6) Sostegno alle donne vittime di violenza

La lavoratrice che richiede il congedo indennizzato avendo attivato un percorso di protezione in quanto vittima di violenza denunciata, in continuità rispetto al periodo di assenza dal lavoro retribuito come previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicato può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito l'integrazione della retribuzione per ulteriori 2 mesi rispetto a quelli riconosciuti, nei limiti di quanto previsto al punto 4. Limitazioni.

A fronte del riconoscimento da parte del Fondo di Sostegno al Reddito della presente prestazione, all'azienda viene erogato un contributo una tantum pari 1.000,00 €.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/A.6** compilato e sottoscritto
- Attestazione dell'attivazione di un percorso di protezione in quanto vittima di violenza di genere denunciata
- Copia dei cedolini da cui si evince il riconoscimento della retribuzione da parte dell'azienda e l'ulteriore periodo di sospensione non retribuita per cui si richiede l'integrazione

Sezione B) Prestazioni per le imprese

Sostegno per malattia di lunga durata

B.1) Integrazione per malattia di lunga durata per titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori

Il titolare, il legale rappresentante e il socio lavoratore attivo in azienda, in caso di malattia riconducibile allo stesso evento morboso o patologia che si protrae per più di 30 giorni anche non consecutivi, può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito il riconoscimento di una prestazione pari al 100% del salario convenzionale INPS.

La prestazione può essere richiesta a partire dal 31° giorno di malattia e fino ad un massimo di 120 giornate, anche non continuative, per anno civile (1/1 – 31/12).

La provvidenza ha lo scopo di garantire il reddito al titolare, legale rappresentante o socio lavoratore e la continuità produttiva dell'azienda.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/B.1** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato emesso dal medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il richiedente e/o la condizione anche non continuativa di impossibilità a svolgere il proprio lavoro in relazione ai giorni di malattia per cui è richiesta la prestazione

Sostegno alla natalità e alla genitorialità

B.2) Bonus natalità/adozione/affidamento

Il bonus natalità è un contributo del valore di 500,00 € destinato una tantum al nucleo familiare dei titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori attivi in azienda in occasione della nascita, dell'adozione o dell'affido preadottivo di ogni figlio.

Il contributo è riconosciuto mediante corresponsione economica diretta al nucleo familiare attraverso versamento sul conto corrente del richiedente.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/B.2** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato di nascita/adozione/affido per il figlio

Bonus studio

B.3) Bonus studio

Il titolare, legale rappresentante o socio lavoratore attivo in azienda che consegue, a decorrere da gennaio 2024, un qualsiasi titolo di studio riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (a titolo esemplificativo un diploma di qualifica professionale o di scuola superiore ovvero una laurea) potrà richiedere un contributo di importo pari a 500,00 €.

La prestazione sarà corrisposta al beneficiario mediante corresponsione economica diretta con versamento sul conto corrente del richiedente.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/B.3** compilato e sottoscritto
- Copia dell'attestato del titolo di studio conseguito nel 2024

Incentivi all'occupazione

B.4.1) Incentivi all'occupazione femminile

Nel caso di:

- nuova assunzione a tempo indeterminato, oppure
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine

avvenute nell'anno civile (1/1 – 31/12) di donne di età inferiore ai 40 anni o superiore ai 50 anni, in stato di disoccupazione e/o inoccupate (escluso il caso di passaggio diretto tra aziende collegate) ed iscritte al Centro per l'impiego della Provincia Autonoma di Trento, è possibile richiedere un contributo una tantum pari a 500,00 €.

L'azienda potrà richiedere il contributo decorsi 6 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, certificando di non aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti a tale data e di avere ancora in forza la persona assunta o per cui è stata trasformato il contratto di lavoro.

Si segnala che l'Agenzia del lavoro di Trento ha attivato dei contributi per l'assunzione di donne che rientrano nella fascia di età dai 40 ai 49 anni (verificare sul sito web dell'Agenzia le caratteristiche degli incentivi: www.agenzialavoro.tn.it).

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/B.4.1** compilato e sottoscritto
- Autocertificazione di non aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti
- Documentazione attestante l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato (UNILAV Agenzia del Lavoro)

B.4.2) Incentivi all'occupazione di soggetti deboli

Nel caso di:

- nuova assunzione a tempo indeterminato, oppure
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine

avvenute nell'anno civile (1/1 – 31/12) di persona con invalidità civile ricompresa tra il 46% ed il 73%, iscritta nelle liste protette e che non fruisce di pensioni e/o trattamenti di accompagnamento, è possibile richiedere un contributo una tantum pari a 1.000,00 €.

Il contributo può essere richiesto decorsi 6 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, e solo nel caso in cui non vi sia un obbligo di legge per l'assunzione, certificando di non aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti a tale data e di avere ancora in forza la persona assunta o per cui è stata trasformato il contratto di lavoro.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/B.4.2** compilato e sottoscritto
- Documentazione attestante l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato (UNILAV Agenzia del Lavoro)
- Documentazione attestante l'iscrizione del lavoratore alle liste protette

B.4.3) Incentivi per assunzione in sostituzione maternità

Al fine di contribuire a sostenere i costi legati alle assenze delle lavoratrici dipendenti che si assentano in via continuativa nell'anno civile (1/1 – 31/12) per malattia legata alla maternità o maternità a rischio o astensione anticipata fino al termine dell'astensione obbligatoria, le imprese che provvedano ad una nuova assunzione per sostituzione di maternità entro tre mesi dall'inizio dell'assenza della titolare del posto di lavoro incrementando l'organico aziendale, possono richiedere un contributo una tantum pari a 1.000,00 €.

Ai fini della richiesta del contributo, l'azienda deve certificare il reinserimento nella stessa o analoga mansione lavorativa della lavoratrice in rientro dalla maternità / astensione. La prestazione sarà erogata dopo il rientro in servizio della lavoratrice madre.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/B.4.3** compilato e sottoscritto (anche dalla lavoratrice con promemoria delle prestazioni di cui ha diritto)
- Documentazione attestante la maternità / astensione (cedolini, libro unico)
- Documentazione attestante l'assunzione in sostituzione (UNILAV Agenzia del Lavoro)
- Autocertificazione attestante l'avvenuto reinserimento nella stessa o analoga mansione della lavoratrice in rientro dalla maternità / astensione

B.4.4) Incentivi per riqualificazione delle competenze al rientro dalla maternità

Al fine di sostenere i costi aziendali per la riqualificazione delle competenze e per accompagnare il reinserimento della lavoratrice madre nella medesima mansione lavorativa al rientro dal periodo di congedo parentale di almeno 4 mesi fruiti senza interruzioni e in continuità con l'astensione obbligatoria, l'azienda può richiedere un contributo una tantum pari a 1.000,00 €.

Ai fini della richiesta del contributo, l'azienda deve certificare il reinserimento nella stessa o analoga mansione lavorativa e l'avvenuta formazione e riqualificazione delle competenze della lavoratrice al rientro dai congedi. La prestazione sarà erogata trascorsi sei mesi dal rientro in servizio della lavoratrice madre.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/B.4.4** compilato e sottoscritto
- Documentazione attestante la maternità / astensione (cedolini, libro unico)
- Autocertificazione attestante l'avvenuto reinserimento nella stessa o analoga mansione della lavoratrice in rientro dalla maternità / astensione
- Piano formativo sottoscritto da azienda e lavoratrice (attestante date/orario di svolgimento e tipologia di formazione impartita)

Sostegno alle aziende per eventi eccezionali

B.5) Sospensione dell'attività aziendale per eventi esterni eccezionali

Nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti eventi eccezionali derivanti da fattori esterni ed estranei all'impresa:

- eventi atmosferici eccezionali
- calamità naturali
- incendio o allagamento non imputabile a dolo e/o imperizia
- altri eventi eccezionali le cui cause non sono imputabili all'azienda/titolare

che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività, l'azienda interessata può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito un contributo a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da tali eventi con la finalità di sostenere la ripartenza dell'attività aziendale e del lavoro.

L'indennizzo avverrà a fronte di una interruzione totale o parziale dell'attività produttiva dell'impresa, pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti.

Verranno valutate a titolo di documentazione le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento per il ripristino del ciclo e dei processi produttivi, compreso il costo del personale dipendente che verrà utilizzato in riparazioni, manutenzioni, pulizie, sgombero danni causati dall'evento agli immobili, impianti e attrezzature.

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 15 % delle somme ammesse e non potrà superare i 15.000,00 € per intervento. Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte delle

assicurazioni o di altri soggetti. Il Fondo potrà inoltre valutare di intervenire con una quota sino a 250,00 € per ogni lavoratore in forza al momento del ripristino dell'attività produttiva.

La provvidenza ha lo scopo di favorire la ripresa dell'attività produttiva e di sostenere il reddito dell'azienda. Verrà erogata a fronte di un impegno di ripresa dell'attività produttiva; in caso contrario il titolare si dovrà impegnare a restituire la somma percepita entro 180 giorni.

Eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale che con motivato parere ed a insindacabile giudizio potrà rivedere le provvidenze nei suoi valori.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2024/B.5** compilato e sottoscritto
- Relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni per cui viene richiesto l'intervento, le caratteristiche tecniche dello stesso e i tempi di ripresa produttiva
- Copia dell'Accordo sindacale di sospensione dei dipendenti se intervenuta
- Copia delle fatture dei costi sostenuti per il ripristino dell'attività lavorativa o perizia di un professionista che indichi i danni subiti e il valore degli stessi
- Copia dei fogli presenze relativi ai mesi in cui ha avuto luogo l'interruzione dell'attività e della ripresa del ciclo produttivo
- Documentazione attestante l'avvenuto ripristino del ciclo produttivo
- Autocertificazione con l'indicazione della ripresa dell'attività lavorativa.

Sezione C) Indicazioni generali

1. Adesione e contribuzione

Il Fondo di Sostegno al Reddito è istituito in riferimento agli Accordi Interconfederali sottoscritti dalle Parti sociali di EBAT nel 1988 e 1993 e successive integrazioni e aggiornamenti.

Le modalità di adesione e di contribuzione a cui le aziende dovranno attenersi per poter fruire delle prestazioni previste dal Fondo di Sostegno al Reddito (FSR) sono definite dai CCNL, dagli Accordi interconfederali nazionali e territoriali, dalle delibere e dai regolamenti di EBNA e di EBAT e sono richiamate nel sito web di EBAT: www.ebat.tn.it.

2. Modalità di richiesta delle prestazioni

Le domande delle prestazioni dovranno essere inoltrate - complete della documentazione richiesta pena la non accettabilità delle stesse - scegliendo una delle seguenti modalità:

- all'indirizzo PEC sostegnoreddito@pec.ebat.tn.it
- direttamente presso la sede di EBAT in via San Daniele Comboni, 13 a Trento
- con raccomandata all'indirizzo: EBAT – Ente Bilaterale Artigianato Trentino, via San Daniele Comboni 13 - 38122 Trento *(fa fede la data di ricevimento)*

Le domande per l'accesso alle prestazioni dovranno essere presentate all'Ente Bilaterale Artigianato Trentino:

- entro il 31/12 dell'anno successivo rispetto a quello durante il quale ha avuto luogo l'evento che dà diritto alla richiesta di prestazione (salvo per le prestazioni che prevedono esplicitamente termini di presentazione diversi).
- l'evento per il quale si richiede la prestazione deve essere avvenuto nel periodo di validità del Regolamento, quindi tra il 1/01/2024 e il 31/12/2024.
- con riferimento alle prestazioni previste dal Regolamento FSR in vigore al momento della richiesta e con i vincoli e specifiche di tale Regolamento.

Si specifica che qualora il regolamento venga modificato, non potranno essere riconosciute richieste per eventuali prestazioni non più in vigore.

Le prestazioni verranno di norma valutate entro 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta, completa e debitamente sottoscritta, salvo eventuali sospensioni per approfondimenti. Le pratiche verranno protocollate in ordine cronologico di ricezione e i contributi verranno erogati a fronte dell'approvazione da parte del Comitato di Gestione di EBAT, fino ad esaurimento delle risorse stanziare e nei limiti previsti (si veda il punto 4. Limitazioni).

3. Regolarità contributiva e ammissibilità delle richieste di prestazioni

Le prestazioni del Fondo di Sostegno al Reddito possono essere richieste solo dalle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina e al Fondo di Sostegno al Reddito in situazione di regolarità contributiva e dai loro lavoratori dipendenti.

La regolarità contributiva dell'azienda verrà verificata, in presenza di dipendenti, dal 1/1/2019, oppure dalla data di inizio dell'attività aziendale con dipendenti o di assunzione del primo dipendente se tale data è successiva al 1/1/2019, verificando che vi siano almeno 6 mesi di regolarità contributiva antecedenti la domanda di prestazione (da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria). Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell'azienda, la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.

L'Ente Bilaterale si riserva di poter approfondire e chiedere ulteriore documentazione a integrazione delle domande, per la verifica dell'ammissibilità della prestazione richiesta.

Prima di presentare una richiesta di prestazione, in ragione dell'attuale processo in atto di revisione delle modalità di verifica della regolarità contributiva e per la regolarizzazione si suggerisce di verificare sul sito web di EBNA e di EBAT (www.ebat.tn.it) eventuali aggiornamenti.

4. Limitazioni

Potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Sostegno al Reddito esclusivamente le aziende aderenti alla bilateralità artigiana e al Fondo di Sostegno al Reddito, in regola con i versamenti contributivi, come previsto ai punti 1 e 3 del presente Regolamento, e i loro lavoratori dipendenti con almeno 6 mesi di anzianità aziendale.

Per le prestazioni in cui è previsto il calcolo dell'importo da erogare sulla base della retribuzione del lavoratore, il massimale della prestazione su base mensile sarà valutato rispetto alla retribuzione convenzionale di riferimento considerata per il calcolo dell'integrazione salariale da INPS (cassa integrazione), rivalutata annualmente dallo stesso Istituto

Si specifica che aziende e lavoratori possono richiedere al massimo una prestazione per tipologia per anno civile (dal 1/1 al 31/12), ad eccezione del sostegno eccezionale per le aziende (prestazione B.5).

5. Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni verranno erogate da EBAT in costanza del rapporto di lavoro e unicamente sul conto corrente dell'azienda indicato nella modulistica di richiesta, salvo casi particolari espressamente previsti nel Regolamento. Sarà compito dell'azienda regolare i rapporti con il beneficiario diretto, sia esso dipendente, titolare, legale rappresentante o socio, anche dal punto di vista fiscale e contributivo. EBAT invierà una comunicazione all'azienda in relazione alla liquidazione della prestazione.

6. Norme di garanzia

Le prestazioni richieste al Fondo di Sostegno al Reddito valutate ammissibili vengono liquidate in ordine cronologico di ricezione e fino a capienza delle risorse stanziare. Nel caso le somme stanziare per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di Sostegno al Reddito non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, l'Ente Bilaterale si riserva di valutare lo stanziamento di risorse aggiuntive o, in alternativa, le richieste non potranno essere riconosciute o potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore rispetto alla richiesta. Questo verrà stabilito ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale.

Eventuali casi particolari saranno valutati e decisi ad insindacabile giudizio dal Comitato di Gestione di EBAT.

NOTE

Area reserved for notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Informazioni di contatto:

EBAT - Ente Bilaterale Artigianato Trentino

Via San Daniele Comboni 13

38122 Trento

Tel. 0461 420681

Email segreteria@ebat.tn.it

PEC sostegnoreddito@pec.ebat.tn.it

Web www.ebat.tn.it

